

**MINISTERO DELL'INTERNO**

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
AREA PREVENZIONE INCENDI**

(Chiarimento)

PROT. n° P490/4109 sott. 37

Roma, 03 luglio 2008

**OGGETTO:** Requisiti per l'esercizio di intrattenimenti danzanti - Quesito

Si riscontrano le note indicate a margine con le quali, a seguito di un quesito posto dal Sindacato Italiano Locali da Ballo (SILB) della Provincia di Pavia, viene chiesto all'Ufficio scrivente quali debbano essere i titoli abilitativi obbligatori per l'esercizio di intrattenimenti danzanti nei casi in cui nel locale interessato non vengano superate le 199 unità di presenze, e/o nel caso in cui gli intrattenimenti stessi siano di carattere occasionale o stagionale.

Tanto premesso, nel concordare da un lato con le argomentazioni e le conclusioni espresse al riguardo da parte di codesto Comando e fatte proprie dalla Direzione Regionale, dall'altro occorre aggiungere alle stesse quanta segue.

A. La semplificazione dei procedimenti relativi alle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività di spettacolo o intrattenimento disciplinate dal T.U.L.P.S., introdotte con il D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311 per i casi in cui la capienza complessiva dei locali sia pari o inferiore a 200 persone, prevede l'intervento di due soggetti: la Commissione di vigilanza ed il professionista, aventi ciascuno adempimenti diversi.

Al riguardo, si riporta in sintesi il parere espresso dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Ufficio di Polizia Amministrativa e Sociale – sull'argomento, a seguito di uno specifico quesito pervenuto nel passato: *“... l'interpretazione privilegiata da questa Dipartimento è quella, conforme alla lettera della norma, di ritenere attribuiti al professionista gli adempimenti delle verifiche e degli accertamenti di cui ai punti b), c) e d) del primo comma dell'art. 141 nuovo testo, con la conseguenza che rimangono riservati all'organo collegiale sia l'approvazione del progetto che il controllo delle prescrizioni imposte”*

B. Per quanta attiene la definizione di manifestazioni di tipo occasionale questa Ufficio, nel riservarsi di svolgere ulteriori approfondimenti anche d'intesa con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Ufficio di Polizia Amministrativa e Sociale, è del parere che debbano considerarsi tali quelle manifestazioni temporanee (diverse quindi da quelle a carattere stagionale o permanente), che non ricorrono con cadenze prestabilite e di durata e frequenza stabilite dal Comune competente per territorio, sulla base di appositi regolamenti comunali.

**Parere della Direzione Regionale**

Si trasmette il quesito, pervenuto attraverso il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Pavia, condividendo il parere del Comando.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesto Ministero

**Parere del Comando**

Con riferimento all'oggetto si trasmette la richiesta del Sindacato Italiano Locali da Ballo (SILB) - Provincia di Pavia volta a chiedere se il Certificato, o equivalente Provvedimento Amministrativo, che attesta la conformità della struttura ricettiva alla normativa vigente in materia di sicurezza e di prevenzione incendi, costituisca titolo abilitativo obbligatorio o meno per l'esercizio di intrattenimenti danzanti:

- a) laddove nel locale non vengono superate le 199 unità di presenze;
- b) e/o, nel caso in cui l'esercizio degli intrattenimenti predetti rivesta carattere occasionale o (stagionale).

Lo scrivente Comando ritiene che la problematica vada vista sotto due diversi aspetti, uno inerente l'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi da parte dei VV.F., per attività compresa nell'elenco allegato al DM 16/02/82, e l'altro per l'autorizzazione quale locale di pubblico spettacolo da parte della Commissione, Provinciale o Comunale, sui Locali di Pubblico Spettacolo.

Aspetto n. 1 - Assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi da parte dei VV.F. per attività compresa nell'elenco allegato al DM 16/02/82

- caso a): laddove nel locale venga superata la capienza di 100 posti, l'attività rientra nell'allegato al DM 16/02/82 per cui la ditta ha l'obbligo, per l'esercizio dell'attività danzante, di ottenere il certificato di prevenzione incendi (CPI) secondo le procedure fissate dal DPR 12/01/98 n. 37 e dal DM 04/05/98;
- caso b): si ritiene che questo caso trovi risposta nella nota di chiarimento prot. n° P1340/4109 sott. 53 del 26 gennaio 2007 che per comodità si allega in copia.

Aspetto n. 2 - autorizzazione quale locale di pubblico spettacolo da parte della Commissione, Provinciale o Comunale, sui Locali di Pubblico Spettacolo.

- caso a): tutti i locali di pubblico spettacolo devono rispettare quanto previsto dal TULPS, in particolare, per il caso specifico, tale Testo Unico è stato modificato dal DPR 28/05/01, n° 311 nell'aspetto relativo alle verifiche in locali con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone. In tal caso l'aspetto delle verifiche e gli accertamenti sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista. Quali siano le competenze di tali professionisti e quelle della Commissione di Vigilanza sono chiarite nella nota prot. n. P407/4109 sott. 37 del 7 maggio 2002 che sia allega anch'essa in copia. Quindi in tale caso è necessario un provvedimento autorizzativo rilasciato dalla Commissione, Provinciale o Comunale, sui Locali di Pubblico Spettacolo. Tale atto non è sostitutivo del CPI che è necessario se in presenza di più di 100 posti.
- caso b): se l'esercizio di intrattenimento riveste carattere occasionale (da intendere come una tantum, ossia una sola volta), la ditta dovrà ottenere l'autorizzazione, da parte della Commissione di Vigilanza, relativamente a quella singola manifestazione (non sarà obbligata ad ottenere il CPI, come meglio precisato nella sopra citata nota prot. n° P1340/4109 sott. 53 del 26 gennaio 2007 per le manifestazioni temporanee). Per manifestazioni di tipo stagionale, invece, oltre all'autorizzazione della Commissione di Vigilanza è obbligatorio ottenere il CPI come riportata nella più volte citata nota del 26 gennaio 2007.

Ai fini di una corretta ed uniforme applicazione, si chiede il parere di codesto Ufficio.  
Si allega copia della richiesta prodotta dal SILB.

(Si omette la copia della lettera del SILB. N.d.R.)